

Il commento

di Arch. Gabriele Caimano



La completa attuazione del dlgs 81/08, a più di tre anni dall'entrata in vigore, non è ancora terminata, anche se la Commissione Affari Costituzionali del Senato, il 9/2/2010 aveva fissato ad aprile 2011, con un emendamento al decreto «milleproroghe», il termine ultimo di emissione dei decreti attuativi del Testo unico.

presidente Ala Marche

ALA



Sicurezza sui luoghi di lavoro e in cantiere A quando il completamento della normativa?

Il 2011 sarà l'anno decisivo per il completamento della normativa sulla sicurezza o almeno così si dedurrebbe da recenti convegni e interviste. La completa attuazione del dlgs 81/08, a più di tre anni dall'entrata in vigore, non è infatti ancora terminata, anche se la Commissione affari costituzionali del Senato, il 9/2/2010 aveva fissato ad aprile 2011, con un emendamento al decreto «milleproroghe», il termine ultimo di emissione dei decreti attuativi del Testo unico. Il dlgs 81/08, poi modificato e integrato con l'entrata in vigore del dlgs 106/09 (Nuovo testo unico sulla sicurezza) prevedeva l'emanazione, entro un anno, di circa cinquanta decreti attuativi. Sono trascorsi, a oggi, più di due anni dall'emanazione della nuova normativa e ciò che ha maggiormente caratterizzato questo lasso di tempo è stato il ritardo accumulato per l'emanazione dei decreti attuativi, nonché il silenzio sulla sentenza della Corte di giustizia europea del 7/10/2010, in base alla quale il Governo avrebbe dovuto provvedere a una rivisitazione della normativa (a partire dall'art. 90, c.11).

Facendo una sintesi su come il Governo abbia lavorato fino a ora al completamento del Testo unico, ricapitoliamo lo stato dell'arte in ordine ai decreti attuativi già approvati o da approvare, oltre a tentare di spiegare il perché dei sistematici ritardi nell'emanazione.

Nel 2011 sono stati compiuti passi in avanti verso il completamento della normativa sulla sicurezza con l'emanazione di importanti provvedimenti tra cui: «Decreto interministeriale 4/2/2011 sui **lavori sotto tensione**» (art. 82, c.2 del dlgs 81/08 e ssmmii); «Decreto interministeriale 11/4/2011 sulle modalità di effettuazione delle **verifiche periodiche delle attrezzature** (allegato VII) nonché sui criteri per l'**abilitazione dei soggetti**» (art. 71, c.13).

Altri importanti decreti approvati dal Consiglio dei Ministri e ora in attesa di pubblicazione in Gu, sono il «dpr 22/7/2011 **sulle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi**» e il «dpr 3/8/2011 sui lavori in **ambienti confinati** (silos, cisterne, cunicoli e simili)». Anche riguardo al provvedimento attuativo per l'**istituzione del Servizio informativo nazionale per la prevenzione** (Sinp) (art. 8), è stata avviata la complessa procedura per la condivisione del testo con istituzioni ed enti preposti. Il dlgs 81/08 aveva prescritto l'istituzione del Sistema informatico na-

zionale per archiviare in un database le attività di prevenzione dell'inail, sostituendo il vecchio registro infortuni.

Per la completa attuazione della vigente normativa e per dare corpo alle novità introdotte dal dlgs 106/09, altri provvedimenti attendono l'ultimazione, tra cui quello sulla **formazione** (art. 34,37) è in attesa della definizione dell'accordo Stato-Regioni per determinare la nuova metodologia formativa per datori di lavoro, lavoratori, dirigenti e preposti. Altri provvedimenti in attesa sono quelli relativi al **libretto formativo**

del cittadino, all'incentivazione per le imprese, ai sistemi di qualificazione delle imprese edili e dei lavoratori autonomi, ai quali è collegata la «patente a punti».

Riguardo ai **ritardi sull'attuazione** si potrebbe dire, come affermato in più occasioni pubbliche dal dirigente del Ministero del Lavoro e principale referente per l'attuazione del Testo unico, **Lorenzo Fantini**, che si tratta di un «ritardo di sistema» cioè non imputabile al solo Ministero del Lavoro, in quanto la sicurezza riguarda anche le Regioni, le organizzazioni datoriali, i sindacati. Sicuramente, l'attuale iter procedurale per la sola fase di condivisione di un decreto interministeriale non è né semplice né di breve durata, in considerazione, soprattutto, della necessità di pareri di ministeri, istituzioni, enti e organizzazio-

ni sindacali. Si pensi che, dopo l'ultimazione della fase di condivisione e il parere favorevole sul testo normativo da parte della Conferenza Stato-Regioni, si dovrà attendere l'approvazione del Consiglio dei Ministri e del Consiglio di Stato, con la definitiva firma del Presidente della Repubblica. Il testo normativo, così approvato, entrerà poi in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'ennesimo esempio di come l'efficienza del nostro Paese sia appesantita e ridotta da **procedimenti amministrativi troppo macchinosi**. Necessita invece che il quadro giuridico di riferimento per la sicurezza sul lavoro sia completato al più presto, per fare in modo che nessun possa più accampare alibi nell'inosservanza delle norme.

Auspichiamo poi che una volta definiti tutti gli strumenti normativi, la cultura della sicurezza possa essere diffusa anche con attività d'informazione e formazione rivolte anche ai singoli cittadini, e che ne sia inserito l'insegnamento nei programmi della scuola dell'obbligo e dell'università.

RITARDI SULL'ATTUAZIONE

«L'ennesimo esempio di come l'efficienza del nostro Paese sia appesantita e ridotta da procedimenti amministrativi troppo macchinosi. Necessita invece che il quadro giuridico di riferimento per la sicurezza sul lavoro sia completato al più presto, per fare in modo che nessun possa più accampare alibi nell'inosservanza delle norme».